

di Alberto Casartelli*

"L'ASSISTENZA VERRA' FORNITA DAL MANGIMISTA"



● LA FEDERAZIONE

Un lunedì, dopo aver visitato due aziende in carico da molti anni, arriva una telefonata. E' l'allevatore che senza troppi giri di parole comunica al suo veterinario di fiducia: "con oggi interrompiamo il rapporto di collaborazione, l'assistenza verrà fornita e pagata dal mangimista". Il Collega cuneese a cui è capitato di ascoltare queste parole si è rivolto al suo Presidente di Ordine, spiegando che il suo non è un caso isolato, che non è la prima volta che un mangimista offre un pacchetto completo di servizi compreso nella fornitura dei propri prodotti. Visto il momento di crisi del mercato suinicolo, non potendo garantire il regolare pagamento delle parcelle del veterinario libero professionista, l'allevatore crede di avere la soluzione a portata di mano. Ma così non è.

Infatti, il Codice Deontologico e il decreto legislativo 24 luglio 2007 n. 143 rappresentano un baluardo contro i conflitti di interesse, ponendo limitazioni di tipo etico e di tipo normativo a fenomeni di cointeressenza e di incompatibilità sia nella condotta professionale in generale che nella gestione del farmaco in particolare. Al Collega "licenziato" che ha chiesto al suo Ordine - e per il tramite di quest'ultimo alla Federazione - "soluzioni nell'interesse di tutta la categoria che si trova in balia di poteri economici molto pressanti ed irrispettosi", risponde proprio l'articolo 81 del decreto 143/2007 relativo alla modalità di tenuta delle scorte negli impianti di allevamento e custodia di animali destinati alla produzione di alimenti: "il medico veterinario responsabile ed i suoi sostituti non possono svolgere altresì incarichi di dipendenza o collaborazione presso enti o strutture pubbliche, aziende farmaceutiche, grossisti o mangimifici".

A tutelare il ruolo del medico veterinario in azienda è la Legge, quella stessa Legge che vuole trasparenza nell'operato e nelle responsabilità di chi tratta animali destinati alla produzione alimentare e che ha previsto controlli e sanzioni per chi non la rispetta.

L'articolo 81 di cui parliamo è entrato in vigore a settembre dell'anno scorso, correggendo quella che è parsa quasi una svista sia al Ministero della Salute che alla Federazione: la mancata indicazione nel già vigente Codice del Farmaco Veterinario di un qualunque argine alle incompatibilità. Alcuni Colleghi non si sentono tutelati da questo principio e dall'articolo 81. Crediamo che il caso del Collega cuneese dimostri il contrario.

D'altra parte è vero che il termine "collaborazione" può essere frainteso e può prestarsi ad applicazioni eccessivamente estensive. Per questo la FNOVI è già al lavoro con il Ministero della Salute per definire con maggiore precisione i limiti delle incompatibilità. Non certo per far rientrare dalla finestra ciò che abbiamo cacciato dalla porta. ●

*Consigliere FNOVI